**CONTRATTO DI COMODATO AVENTE AD OGGETTO PORZIONE DI TERRENO SITO  
NEL COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO**

\*\*\*\*\*

L’anno duemiladiciotto il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
TRA

Da una parte:   
- Il sig. Rosati Ivo nato a Monteleone di Spoleto (Pg) il 18/08/1963, residente a Monteleone di Spoleto   
(Pg) località la Miniera, C.F.: RSTVIO63M18F540R, nella sua qualità di rappresentante legale   
interviene nel presente atto in nome e per conto del Consorzio dei Possidenti, con sede in Monteleone di  
Spoleto in largo C. Innocenzi, 4 codice fiscale 84001340540, di seguito denominato comodante;

E dall’altra parte:   
- Il Dott. Angelo Vincenzo Grasso, nato a Leonforte (En) il 19/04/1954,   
il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Monteleone di Spoleto, con sede   
in Corso Vittorio Emanuele II, C.F. e P.I. 00473780542, nella sua qualità di Dirigente Responsabile ad   
Interim dell'Area Amministrativa, Finanziaria, Tecnica e di Vigilanza in forza al Decreto Sindacale n. 1   
del 16.01.2016, a questo autorizzato in forza della Deliberazione di Giunta n. 83 del 22.12.2017, di   
seguito denominato comodatario;

Premesso che:

Il Consorzio dei Possidenti è proprietario, in frazione Trivio, del terreno individuato al N.C.T. Del   
Comune di Monteleone di Spoleto al foglio14 particella 539;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:   
Art. 1 - Oggetto**   
Il Consorzio dei Possidenti, concede in comodato d'uso gratuito al Comune di Monteleone di Spoleto,   
che accetta senza riserva alcuna per lo stesso titolo, porzione fronte strada comunale per un   
estensione di mq 72, rappresentato al Catasto terreni del Comune di Monteleone di Spoleto al foglio   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ particella\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di seguito denominato “fondo”.   
Il fondo è consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, ben conosciuto dal   
Comodatario.   
**Art. 2 - Durata**Il rapporto contrattuale, che decorre dalla data del presente atto, non ha durata predeterminata. Il   
presente contratto, pertanto, è soggetto alla disciplina di cui all’art. 1810 c.c., per la quale è il   
Comodante a decidere l’estinzione del rapporto contrattuale mediante richiesta di restituzione del bene   
concesso in comodato (restituzione ad nutum).   
Il Comodante potrà esigere in qualsiasi momento la restituzione del fondo dandone avviso al   
Comodatario, con lettera raccomandata A/R, in cui sarà specificato il termine per la riconsegna del bene.  
**Art. 3 - Obblighi del Comodatario**Il Comodatario si impegna a rilasciare il fondo concesso in comodato alla libera e piena disponibilità del  
Comodante nei termini indicati dallo stesso Comodante nella richiesta di restituzione senza nulla a   
pretendere. Il fondo dovrà essere restituito nello stato di fatto e diritto in cui è stato consegnato.   
Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il fondo oggetto del presente comodato con cura e   
massima diligenza, e a non cedere neppure temporaneamente detto bene a terzi, né a titolo gratuito, né a   
titolo oneroso.   
**Art. 4 - Manutenzione**Sono a carico del Comodatario le spese sostenute per la manutenzione del fondo.   
**Art. 5 - Miglioramenti e addizioni**

Per i miglioramenti sussistenti al momento della restituzione del fondo concesso in comodato non può   
essere riconosciuta a favore del Comodatario alcun diritto ad una indennità, alla quale lo stesso   
Comodatario fin da ora, rinuncia.   
Tutte le opere configurabili come addizioni (mantenendo una propria distinta entità rispetto al bene   
immobile), che, pur costituendo miglioramento del bene (determinandone un incremento di qualità e di   
valore economico), siano eseguite senza autorizzazione scritta del Comodante proprietario, dovranno   
essere rimosse al momento della scadenza del rapporto contrattuale, (qualora ciò possa avvenire senza   
nocumento del bene), rimanendo, altrimenti, di proprietà dello stesso Comodante, senza diritto ad   
alcuna indennità a favore del Comodatario, il quale, fin da ora, vi rinuncia.   
**Art. 6 - Clausola risolutiva espressa e responsabilità**L'inadempimento da parte del Comodatario ad uno qualsiasi dei patti contenuti nel presente contratto   
produrrà di diritto la risoluzione stesso senza che nessuna indennità o quant'altro sia dovuta da parte del   
Comodante.   
Il Comodatario, costituito custode del fondo, è direttamente responsabile degli eventuali   
danneggiamenti subiti dal fondo ed esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità per   
danni diretti o indiretti che potessero derivare da fatti dolosi o colposi di terzi in genere.   
Il Comodante non risponde dei danni a cose e/o a persone derivanti dall'attività svolta dal Comodatario   
il quale si obbliga espressamente a lasciare indenne il Comodante concedente da ogni conseguenza per   
eventuali richieste di risarcimento o controversie di soggetti terzi conseguenti all'esercizio del comodato  
da parte del Comodatario.   
**Art. 7 - Rinvio**Le parti contraenti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è regolato dalle norme sul   
comodato gratuito contenute nel codice civile (Capo XIV del Titolo III del Libro IV (artt. da1803 a 1812  
c.c.), alle quali si rimanda in caso di mancata specifica regolamentazione nel presente contratto, esclusa   
ogni altra disciplina di legge.   
Si specifica pertanto che il presente comodato in uso gratuito non è soggetto alla disciplina dell’affitto   
dei fondi rustici, ex legge n. 203 del 1982.   
**Art. 8 - Modifiche al contratto**Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non   
mediante atto scritto.   
**Art. 9 - Spese contrattuali**Le spese dovute per l’applicazione di imposte al presente contratto sono a carico del Comodatario.   
**Art. 10 - Elezione di domicilio.**Per ogni comunicazione, notificazione (anche introduttiva di giudizio) comunque relativa al presente   
accordo, più in generale, ai rapporti da esso nascenti, le parti dichiarano di eleggere domicilio:   
- quanto ad “Comodatario” presso la sede come indicata in epigrafe;   
- quanto al “Comodante” presso la sede del Comunale come indicata in epigrafe.   
Letto, approvato e sottoscritto in tre originali, di cui uno per la registrazione presso l’Agenzia delle   
Entrate di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

PER IL COMODANTE - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
PER IL COMODATARIO - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver letto e di approvare tutti gli articoli del   
presente contratto ed in particolare gli artt. 1,2,3,4,5 e 6.   
PER IL COMODANTE - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
PER IL COMODATARIO - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_